

MESSAGGIO MUNICIPALE NO. 691

relativo all'adozione della convenzione con l'ACLema

Signor Presidente,
Signore e Signori Consiglieri Comunali,

Scopo

La presente Convenzione regola la gestione e l'uso del campo sportivo di Bedigliora.

Il Municipio di Bedigliora e il Comitato dell'ACL hanno stipulato una convenzione per la gestione e l'uso del campo sportivo di Bedigliora. La stessa è già stata sottoscritta dalle parti e in allegato ne trovate una copia che il Legislativo è chiamato ad adottare.

II Municipio, visto quanto precede, invita il Consiglio Comunale a voler

r i s o l v e r e:

1. È approvata la Convenzione con l'Associazione Calcio Lema (ACL).
2. L'entrata in vigore della Convenzione è prevista con la crescita in giudizio della pubblicazione della stessa.

Vogliate gradire, egregio signor Presidente, gentili signore ed egregi signori Consiglieri Comunali, l'espressione della nostra stima.

Con ossequio.

MUNICIPIO DI BEDIGLIORA
il sindaco: T. Belloni
a secretaria: H. Andina



[Handwritten signatures of T. Belloni and H. Andina over the stamp]

RM 7060 dell'11.08.2020

Allegati: Convenzione con ACLema

Commissione d'esame: *Gestione e Petizioni*



CONVENZIONE

TRA

**IL COMUNE DI BEDIGLIORA
RAPPRESENTATO DAL MUNICIPIO**

E

**L'ASSOCIAZIONE CALCIO LEMA (ACL)
RAPPRESENTATO DAL COMITATO**

Per la gestione e l'uso del campo sportivo di Bedigliora.

Art. 1. Il Comune concede gratuitamente all'ACL – avuto riguardo all'importante e meritoria funzione sociale da essa svolta – l'uso e la gestione del campo sportivo di calcio per quanto di sua proprietà, per la sua attività sportiva.

Art. 2. Sotto la denominazione Campo Sportivo Bedeglia sono intesi:

- a) campo di calcio principale
- b) autorimesse

Art. 3. Parti

- a) il Comune di Bedigliora proprietario di parte del terreno da gioco e aree adiacenti, rappresentato dal Municipio;
- b) l'Associazione Calcio Lema (ACL) rappresentata dal Comitato

Art. 4. L'uso del campo può essere temporaneamente concesso dal Comune ad altre Società o Associazioni, in accordo con l'ACL purché l'attività di quest'ultima non venga compromessa.

Art. 5. Per l'autorizzazione dell'uso ad altre Società o Associazioni, il Municipio, a norma dell'art. 4, fisserà di volta in volta le condizioni a seconda delle richieste.

L'eventuale utilizzo della infrastruttura sportiva sarà gestito dall'ACL e l'introito sarà a favore dell'ACL.

Art. 6. Il Municipio e l'ACL si impegnano a far rispettare la convenzione; a tale scopo designano un delegato: per il Municipio verrà designato il capo Dicastero o un altro rappresentante.

Art. 7. Il campo sportivo è riservato per le partite (coppa, campionato, amichevoli, tornei, feste) e allenamenti della 1a squadra, seniori e allievi.

Art. 8. Manutenzione

Il taglio del tappeto erboso del campo di calcio principale come pure quello dell'area adiacente agli spogliatoi verrà eseguito dall'ACL, il parco giochi e l'area di svago adiacente verrà eseguita dal Comune.

La manutenzione ed eventuali riparazioni del trattorino per danni di usura verranno suddivise in parti uguali.

Interventi importanti di manutenzione o qualsiasi altro intervento diretto sul campo, se non sottostanno alle disposizioni della Legge Edilizia, dovranno essere approvati dal Municipio previa richiesta specifica.

Art. 9. Il Municipio concede il diritto d'accedere alle due autorimesse di proprietà dell'ACL.

Art. 10. L'acqua necessaria per le docce, per i servizi e per l'irrigazione viene fornita gratuitamente dal Comune fino ad un massimo di CHF 500.-

In caso di forte siccità il Municipio si riserva il diritto di limitarne l'uso in conformità al Regolamento comunale dell'Azienda acqua potabile.

Art 11. L'energia elettrica, necessaria per l'illuminazione del campo, degli spogliatoi, della buvette e dei servizi viene fornita gratuitamente dal Comune.

Nell'ambito dei provvedimenti per il risparmio dell'energia si dovrà limitare al minimo indispensabile l'uso dell'energia elettrica.

Art. 12. Si autorizza l'apertura della buvette durante le attività sportive. Al più tardi la chiusura è fissata alle ore 23.00, salvo in casi speciali, previa autorizzazione del Municipio, può essere concessa una proroga dell'orario fino alle ore 23.30. Le normative dovranno essere quelle previste per le infrastrutture a carattere sportivo e rispettare le relative leggi in materia. Si richiama in particolare l'art. 94 del Regolamento Comunale di Bedigliora.

Per eventuali manifestazioni si fa riferimento alle disposizioni contenute nella Legge sugli esercizi alberghieri e sulla ristorazione (Lear) del 1. giugno 2010 e nel relativo Regolamento. L'eventuale posa di un capannone deve sottostare alle disposizioni legali vigenti. Lo stesso può essere utilizzato dall'ACL.

Il Municipio, previa richiesta, può autorizzarne tuttavia l'uso da parte di terze persone e prolungarne la durata di posa.

L'ACL si impegna a consegnare al Municipio, per approvazione, entro fine marzo, il calendario delle manifestazioni previste durante l'anno.

L'AC Lema è responsabile del rispetto delle normative federali e cantonali relative all'inquinamento fonico (emissioni decibel) nonché del Regolamento comunale di Bedigliora in materia.

Per quanto concerne l'area di parcheggio per le auto, come già indicato in loco, si invita l'AC Lema a informare i fruitori della struttura sportiva a utilizzare lo spazio sterrato sotto il campo di calcio. L'AC Lema è tenuto a fare rispettare tale avvertenza per rispetto degli abitanti del luogo e di Banco che utilizzano il posteggio comunale e l'accesso dello stesso per raggiungere le proprie abitazioni.

Art. 13. Il Comune si impegna a contribuire con un importo di CHF 2'000.— l'anno per le attività dell'ACL. Tale aiuto finanziario servirà al promovimento dello sport del calcio a favore dei nostri giovani del paese.

Art. 14. L'ACL è responsabile verso il Comune dell'utilizzazione delle aree concesse in conformità degli scopi stabiliti dallo statuto dell'ACL.

Art. 15. Le modifiche della presente convenzione soggiacciono alla procedura adottata per l'approvazione della medesima.

Art. 16. La presente convenzione è valida 8 anni previa approvazione del Consiglio Comunale, dal 1. gennaio 2020.

Alla scadenza la stessa si rinnova tacitamente per altri 8 anni se non viene disdetta da un contraente tramite lettera raccomandata con preavviso di 12 mesi.

Questa convenzione potrà essere disdetta dalle parti in ogni tempo, senza preavviso, nel caso di gravi violazioni degli obblighi contrattuali.

Art.17. Il Municipio concede all'ACL la possibilità di affiggere cartelloni pubblicitari sia sul muro di sostegno alla strada comunale sia sulla cinta perimetrale al campo di calcio principale

PER IL MUNICIPIO DI BEDIGLIORA

il sindaco: la segretaria:
T. Belloni H. Andina

PER L'ASSOCIAZIONE CALCIO LEMA

il presidente: il segretario:
D. Tiziani L. Ferretti

Bedigliora, 30 gennaio 2020